

Imprese che assumono beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Al via gli incentivi

L'Inps annuncia importanti novità per le imprese che intendono assumere beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). A partire da oggi, le aziende potranno usufruire di un incentivo legato alle assunzioni, valido sia per contratti a tempo determinato che indeterminato, inclusi i casi di trasformazione contrattuale.

Con il [messaggio 3888/2024](#) l'INPS specifica che, al ricevimento della richiesta, l'Istituto previdenziale procederà a una serie di verifiche per garantire il diritto dell'azienda all'agevolazione. Una volta completati i controlli, le imprese riceveranno una comunicazione con gli estremi dell'importo massimo spettante, calcolato anche in base al grado di *part-time*.

Si ricorda che il datore di lavoro, in caso di **assunzione di un soggetto percettore di ADI o SFL**, può fruire di uno **sgravio contributivo** per un massimo di **12 mesi**, l'esonero dal versamento del **100%** dei **complessivi contributi previdenziali**, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di **8mila euro** su base annua. L'importo del beneficio si dimezza in caso di assunzione a **tempo determinato**.

Nel rinviare alla [circolare n. 111 del 29 dicembre 2023](#) per

la disciplina di dettaglio della misura agevolativa, il citato messaggio comunica che, all'interno dell'applicazione "[Portale delle Agevolazioni \(ex DiResCo\)](#)", presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: *"Imprese e Liberi Professionisti"* > *"Esplora Imprese e Liberi Professionisti"* > sezione *"Strumenti"* > *"Vedi tutti"* > **è disponibile il modulo di istanza on-line denominato "Esonero SFL-ADI"**, per la richiesta del beneficio in trattazione.

Per quanto riguarda il congruaggio degli arretrati, le aziende dovranno utilizzare esclusivamente i flussi UNIEMENS relativi al mese di dicembre 2024 e ai mesi di gennaio e febbraio del 2025.

[Link al testo del messaggio INPS n. 3888/2024.](#)